SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università di Parma

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

00A8007

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. **172.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;

Vista la direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica le direttive 70/524/CEE e 95/69/CE;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 4
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati.».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-*bis.* Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000.

12-*ter.* Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.».

Art. 2.

Modifica degli allegati
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, è aggiunto il seguente allegato:

«*Allegato III* - ELENCO COMPLETO DELLE VOCI DI SPESA DA CONSIDERARE NEL CALCOLO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI 12, 13 E 14.

Personale:

stipendi, inclusi eventuali indennità contributi pensione, malattia e infortuni del personale.

Costi amministrativi:

alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;

spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento e periodici;

spese di trasferta.

Spese tecniche:

spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc,);

spese per consulenze.»

Art. 3.

Determinazione delle tariffe
e delle modalità di pagamento

1. Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalità di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VERONESI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

L'art. 1, commi 2 e 4, della citata legge, così recita:

«2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. *(Omissis).*

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.».

— La direttiva 98/92/CE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 22 dicembre 1998.

— La direttiva 70/524/CEE è pubblicata in GUCE n. L 270 del 14 dicembre 1970.

— La direttiva 95/69/CE è pubblicata in GUCE n. L 332 del 30 dicembre 1995.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca: «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse.

Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto, così come modificato dal presente decreto, cosi recita:

«Art. 4 *(Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari.* — 1. La domanda per ottenere il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a),* deve essere presentata al Ministero della sanità.

2. Il Ministero della sanità, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma 1 siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

3. La domanda per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 2, comina 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)* e di cui all'art. 3 deve essere presentata alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

4. La regione o la provincia autonoma, entro sei mesi dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stabilimenti e gli intermediari siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

5. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previgente l'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a),* deve essere presentata domanda

di riconoscimento ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale attività può continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

6. Il Ministero della sanità, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti di cui al comma 5, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che lo stabilimento sia in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

7. Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

8. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano in base alla normativa previgente le attività di cui all'art. 3, comma 1, devono presentare domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

9. La regione o la provincia autonoma, entro il 1° aprile 2001, assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 7 e 8, dopo aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.

10. In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, la regione o la provincia autonoma può disporre che non si proceda al sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto 7 del capitolo I.2.b) dell'allegato I, purché tali intermediari presentino una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 dello stesso allegato I.

11. Il Ministero della sanità procede periodicamente alla verifica della uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti territoriali ai fini del riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.

12. *Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonché quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati.*

12-*bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si può ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purché congruamente motivati. La predetta relazione è trasmessa ai Ministero della sanità entro il 14 ottobre 2000.*

12-*ter. Il Ministero della sanità, raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000».*

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi in note alle premesse.

— Per l'art. 4, commi 1 e 5, del citato decreto, vedi in note all'art. 1.

00G0222

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. **173.**

Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera *b)* è aggiunta, infine, la seguente:

«*b-bis)* entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.».

Art. 2.
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, degli intermediari di cui all'articolo 3, nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed interme-

diari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *c), d), e)* ed *f),* nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

VERONESI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato e del commercio con l'estero*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1999).

— L'art. 1 e l'allegato *A* della succitata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva n. 97/5/CE è di sei mesi.

ALLEGATO *A*
(Art. 1, comma 1)

n. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

n. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

n. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

n. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

n. 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

n. 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva n. 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

n. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva n. 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

n. 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

n. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

n. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

n. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

n. 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

n. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

n. 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva n. 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

n. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

n. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

n. 1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, n. 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, n. 95/53/CE, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

n. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

n. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

n. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva n. 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

— La direttiva n. 1999/20/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L. 080 del 25 marzo 1999.

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca: Attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5. — 2. Le regioni e le provincie autonome trasmettono al Ministero della sanità:

a) entro il 30 settembre 2001, copia del registro, conforme al modello di cui al punto 1.1, capitolo I, dell'allegato II, dove sono indicati, per ciascuna attività, gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *b), c), d), e),* ed *f)* e gli intermediari riconosciuti ai sensi dell'art. 3; successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno al predetto registro;

b) ogni cinque anni, l'elenco aggiornato degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti;

b-bis) *entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere* b), c), d), e) *ed* f) *e degli intermediari di cui all'art. 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti».*

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, vedi note alle premesse.

— L'art. 6 del succitato decreto come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 6 *(Pubblicazione comunicazione).* — 1. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana:

a) entro il 30 novembre 2001, degli elenchi nazionali degli stabilimenti e degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, degli elenchi delle modifiche apportate nel corso dell'anno;

b) ogni cinque anni, degli elenchi aggiornati degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea gli elenchi di cui al comma 1, lettera *a).*

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) *e* b), *e degli intermediari di cui all'art. 3, nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'art. 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorità competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.*

4. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere c), d), e) *ed* f), *nonché l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'art. 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti».*

00G0223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2000.

Approvazione del modello di registro cronologico degli ufficiali di riscossione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto l'art. 44 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, sia approvato il modello di registro cronologico da tenersi dagli ufficiali della riscossione con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative alla individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nelle sedute del 20 gennaio e 10 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di registro cronologico di cui all'allegato 1 e sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 per la redazione del registro cronologico informatico.

Art. 2.

L'ufficiale di riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro, conforme al modello approvato con il presente decreto, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.

Art. 3.

Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'Ufficio delle entrate individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze da notificare al concessionario. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario al predetto Ufficio delle entrate.

Art. 4.

Il registro, composto di norma, di 100 pagine numerate, bollate e firmate dal direttore dell'Ufficio delle entrate o da un suo delegato, reca:

a pag. 1 cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, nonché data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro;

a pag. 2 tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono, nonché dichiarazione dell'Ufficio delle entrate circa l'espletamento delle formalità di competenza;

a pag. 3 sono indicati i riferimenti necessari per la corretta gestione del registro.

Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne così intestate:

1 - numero progressivo;
2 - data (giorno, mese, anno);
3 - specie dell'atto o del verbale;
4 - codice fiscale;
5 - contribuente;
6 - entrata;
7 - anno;
8 - importo;
9 - note.

Sulle colonne dal n. 6 al n. 8 va posta la scritta «debito per cui si procede».

Le pagine del registro devono essere suddivise in senso orizzontale in almeno dieci parti (comprendenti più righe) al fine di consentire l'annotazione di altrettanti atti contraddistinti da numeri progressivi.

Art. 5.

Le formalità di cui agli articoli che precedono, quando sono espletate in via informatica, sono rese sulla base delle specifiche tecniche riportate in allegato al presente decreto (allegato 2).

Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni nonché il rilascio delle quietanze, ai sensi del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3, comma 147, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

I concessionari della riscossione forniscono, con cadenza trimestrale, all'Ufficio delle entrate competente i dati relativi agli atti e alle quietanze emessi dagli ufficiali di riscossione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre, su supporto magnetico o in via telematica in conformità alle specifiche tecniche riportate al capitolo 5 dell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI ....

CONCESSIONARIO: ....

REGISTRO CRONOLOGICO

(Art. 44 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)

DELL'UFFICIALE DI RISCOSSIONE

Sig. ....

INIZIATO IL .... CON IL NUMERO ....

ULTIMATO IL .... CON IL NUMERO ....

SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI ....

CONCESSIONARIO: ....

REGISTRO CRONOLOGICO

(Art. 44 D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)

degli atti *esecutivi* / *di notifica per irreperibilità* eseguiti dall'ufficiale di riscossione

Signor ....

a cominciare dal .... *2* ....

......................, *li* .... *2* ....

Il sottoscritto ufficiale di riscossione addetto alla suindicata Concessione, chiede all'ufficio.............................. di provvedere alla vidimazione del presente registro che si compone di n. .... pagine, progressivamente numerate da 1 a.................................

Visto: per il Concessionario (*) ....

______________________ ....

(*) Firma dell'Ufficiale di riscossione

................................., *li* .... *2* ....

....

Prot. n. ....

Il sottoscritto direttore dell'Ufficio delle Entrate dichiara che le pagine del presente registro cronologico, rilasciato ad uso dell'ufficiale di riscossione succitato, progressivamente numerate come sopraindicato, sono state vidimate e controfirmate in testa a ciascuna pagina.

(*) ....

(*) Firma del Direttore dell'Ufficio delle Entrate o di un suo delegato

AVVERTENZE

Nel presente registro l'ufficiale di riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente.

Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno dall'ufficio competente.

Per la mancata tenuta del registro cronologico o per la mancata numerazione e vidimazione, all'ufficiale di riscossione si applica la sanzione amministrativa pecunaria di L. 500.000 (art. 51, comma 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112). In caso di omessa annotazione di un atto o di un processo verbale e di altre irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la sanzione amministrativa pecunaria di L. 100.000 (art. 51, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112).

NOTE

Nella colonna 3 indicare la specie dell'atto e cioè: pignoramento mobili; pignoramento canoni di locazione; pignoramento frutti pendenti; pignoramento presso terzi; pignoramento negativo; irreperibilità; dissequestro; notifica di sentenza, ecc.

Nella colonna 4, per i ruoli emessi sino al 30/09/1999, può essere indicato il numero di riferimento del contribuente in assenza del codice fiscale.

Nella colonna 5 vanno indicati gli estremi del contribuente, nel caso di atti di procedura diretta. Per i pignoramenti di canoni di locazione o presso terzi, occorre indicare gli estremi dell'affittuario, inquilino o terzo, (seguiti dalla qualifica) e poi quelli del contribuente.

Nella colonna 8 va indicato l'importo del solo debito principale (esclusi gli interessi di mora e gli altri accessori).

Nella colonna 9 indicare, per gli atti compiuti su delega, il nome della Concessione delegante ed il numero della delega e il numero di emissione per i ruoli emessi sino al 30/09/1999.

ALLEGATO 2

FLUSSO CONTENENTE GLI ATTI, I PROCESSI VERBALI E LE QUIETANZE DI RISCOSSIONE EMESSI DAGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE

(Registro Cronologico Informatico)

1. CONTENUTO INFORMATIVO

Il flusso in questione contiene sia i dati degli atti e dei processi verbali emessi dagli Ufficiali, sia le informazioni relative alle 'Quietanze di Riscossione' (paragonabili ad 'Atti di Desistenza') emesse dall'Ufficiale dal proprio ed apposito bollettario ai sensi del comma 3 Art. 44 del D.Lgs. n. 112 del 13/4/1999.

La fornitura dei dati relativi agli atti ed alle quietanze emesse dagli Ufficiali di Riscossione, da parte dei Concessionari del servizio nazionale riscossione tributi, al competente Ufficio delle Entrate, deve essere effettuata con cadenza trimestrale su supporto magnetico (floppy disk) in conformità alle specifiche tecniche riportate al capitolo 5 .

Le informazioni che si devono trasmettere riguardano quindi tutte le attività effettuate dagli Ufficiali (emissione di Atti, di Processi Verbali e/o compilazione di Quietanze di Riscossione per 'desistenza' da parte del Contribuente) ed 'annotate' in ordine cronologico sul 'Registro Informatico' durante il periodo oggetto della fornitura.

A carattere generale, per le norme di valorizzazione dei campi, si conviene quanto segue:

- I campi 'filler' devono essere valorizzati a "0"
- Nei campi alfabetici (indicati con sigla 'A') ed alfanumerici (sigla 'AN'), le lettere devono essere valorizzate con caratteri maiuscoli e non sono ammessi caratteri 'low-value' (zeri binari). I campi numerici (sigla 'N') devono ovviamente contenere caratteri compresi fra 0 e 9.

2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati da parte delle Concessioni al competente Ufficio delle Entrate, attraverso i supporti magnetici (floppy disk), dovrà essere eseguita con la cadenza trimestrale sopra indicata, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le operazioni. Qualora il giorno 15 di chiusura delle trasmissioni coincida con un giorno non lavorativo, il predetto termine sarà automaticamente procrastinato al primo giorno lavorativo utile.

3. STRUTTURA DEL FILE - SPECIFICHE FORNITURA

Il flusso del 'Registro Informatico Ufficiali della Riscossione' assume le seguenti caratteristiche:

Codice Tracciato : CRON00NO
Lunghezza Record : 256
Lunghezza Blocco : 2560

Il file si compone di cinque diversi tipi records aventi tutti lunghezza pari a 256 bytes:

Prg.	*Tipo Rec.*	*Descrizione del Tipo Record*
1.	CR0	Record di Testa (inizio flusso per Concessione)
2.	CR1	Record Inizio Atto Esecutivo per Ufficiale
3.	CR2	Record Dettaglio Atto Esecutivo
4.	CR3	Record Riepilogativo dell'Atto Esecutivo
5.	CR9	Record di Coda per fine Concessione (fine flusso)

4. STRUTTURA DEL FLUSSO FISICO

I dati del 'Registro Cronologico Informatico' vengono disposti sul flusso per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento formata dai campi indicati qui di seguito:

- Codice Concessione
- Codice Fiscale Ufficiale di Riscossione
- Anno di Esercizio di utilizzo del Registro Cronologico Informatico
- Numero Cronologico
- Progressivo all'interno del numero cronologico
- Tipo Record

Con questo flusso sarà quindi possibile effettuare la trasmissione contemporanea dei dati di più Ufficiali della Riscossione.

5. TRACCIATO RECORD

5.1 Tipo Record: CR0 Record di Testa (inizio flusso per Concessione)

ID.	DA	A	LUNGH.	TIPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	NOTE
A.	001	003	003	N	CODICE CONCESSIONE	
B.	004	019	016	AN	CODICE FISCALE UFFICIALE DI RISCOSSIONE Assume valore "0000000000000000" per questo tipo record	
C.	020	023	004	N	ANNO ESERCIZIO DEL REGISTRO CRONOLOGICO Assume valore "0000"	
D.	024	029	006	N	NUMERO CRONOLOGICO Assume valore "000000"	
E.	030	033	004	N	PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL NUMERO CRONOLOGICO Assume valore "0000"	
F.	034	036	003	AN	TIPO RECORD Vale sempre CR0	
G.	037	044	008	N	DATA INVIO FLUSSO Data di trasmissione del file, nel formato AAAAMMGG	
H.	045	052	008	AN	NOME ID. TRACCIATO RECORD Identificativo del tipo File trasmesso, vale sempre CRON00NO	
I.	053	072	020	AN	IDENTIFICATIVO DEL FILE Identificativo del file trasmesso. È univoco per ogni Concessione ed è composto dai seguenti sottocampi: • I primi quattro caratteri assumono il valore 'CRON' (sigla della procedura) • Codice Concessione (formato CCC) • Anno di esercizio di riferimento (formato AAAA) • Progressivo univoco nell'esercizio (formato NNNNNNNNN)	
J.	073	075	003	AN	RELEASE Identifica la release del Tracciato (deve assumere il valore "R01")	
K.	076	083	008	N	DATA INIZIO PERIODO FORNITURA Data di inizio del periodo di emissione (inizio trimestre) degli Atti esecutivi trasmessi con il file in esame, espressa nel formato AAAAMMGG	
L.	084	091	008	N	DATA FINE PERIODO DI FORNITURA Data di fine del periodo di emissione (fine trimestre) degli Atti esecutivi trasmessi con il file in esame, espressa nel formato AAAAMMGG	
M.	092	256	165	AN	FILLER Vale sempre 0	

5.2 Tipo Record: CR1 Record Inizio Atto Esecutivo

Contiene i riferimenti all'Ufficiale di Riscossione che ha emesso l'atto ed al Contribuente nei confronti del quale si è agito

ID.	DA	A	LUNGH.	TIPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	NOTE
A.	001	003	003	N	CODICE CONCESSIONE	
B.	004	019	016	AN	CODICE FISCALE UFFICIALE DI RISCOSSIONE Codice Fiscale dell'Ufficiale di Riscossione che ha emesso l'atto. • Campo da valorizzare in modo obbligatorio e con codice fiscale corretto e congruente all'Ufficiale in questione	
C.	020	023	004	N	ANNO ESERCIZIO DEL REGISTRO CRONOLOGICO Corrisponde all'anno di esercizio nel quale viene utilizzato il Registro Cronologico in questione	
D.	024	029	006	N	NUMERO CRONOLOGICO Assume il valore progressivo corrispondente alla registrazione effettuata a Sistema dell'Atto Esecutivo in questione, sul Registro Cronologico Informatico (valore univoco e progressivo nell'ambito dell'esercizio)	
E.	030	033	004	N	PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL NUMERO CRONOLOGICO Progressivo record all'interno dello stesso Numero Cronologico, per il Tipo Record in esame assume il valore '0000'	
F.	034	036	003	AN	TIPO RECORD Vale sempre CR1	
G.	037	066	030	AN	COGNOME UFFICIALE DI RISCOSSIONE Identificativo del Cognome dell'Ufficiale di Riscossione che ha emesso l'atto	
H.	067	086	020	AN	NOME UFFICIALE DI RISCOSSIONE Identificativo del Nome dell'Ufficiale di Riscossione che ha emesso l'atto	
I.	087	094	008	N	DATA DI EMISSIONE DELL'ATTO Data di emissione dell'Atto da parte dell'Ufficiale di Riscossione espressa nel formato AAAAMMGG	
J.	095	102	008	N	DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO Data di registrazione dell'Atto nel Sistema Informatico della Concessione espressa nel formato AAAAMMGG	
K.	103	105	003	AN	CODICE TIPO O SPECIE DELL'ATTO Identifica il Tipo o Specie di Atto emesso secondo la codifica ammessa in riferimento alla Tabella riportata in Allegato A	
L.	106	108	003	AN	FLAG INDICATORE VERBALE / QUIETANZA Identifica la tipologia del Documento emesso dall'Ufficiale e registrato nel record corrente. Può assumere i valori: V = Verbale / Atto esecutivo Q = Quietanza emessa dall'apposito Bollettario, in tal caso viene riportato nei campi successivi il riferimento alla quietanza	
M.	109	124	016	AN	CODICE FISCALE CONTRIBUENTE Codice Fiscale del Contribuente per il quale è stato emesso l'Atto in questione ovvero in confronto del quale si è agito. Deve essere allineato a sinistra e riempito a Spazi per Codici Fiscali relativi a Persone Giuridiche. Per i ruoli emessi sino al 30/09/1999 il campo in esame può essere valorizzato, in assenza del codice fiscale, con il numero di riferimento del contribuente.	
N.	125	164	040	AN	DENOMINAZIONE CONTRIBUENTE Denominazione del Contribuente, valorizzata con Cognome e Nome per le Persone Fisiche, Ragione Sociale per le Persone Giuridiche	
O.	165	176	012	AN	RIFERIMENTO QUIETANZA Codice Identificativo (interno alla Concessione) della quietanza emessa dall'Ufficiale di Riscossione ai sensi dell'Art. 44 comma 3 del D.Lgsl. 112/99 (da valorizzare solo se il flag indicatore assume il valore 'Q'	
P.	177	256	080	AN	FILLER Vale sempre 0	

5.3 Tipo Record: CR2 Record Dettaglio Atto Esecutivo

Contiene le informazioni relative al debito per il quale si è proceduto:

ID.	DA	A	LUNGH.	TIPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	NOTE
A.	001	003	003	N	CODICE CONCESSIONE	
B.	004	019	016	AN	CODICE FISCALE UFFICIALE DI RISCOSSIONE Codice Fiscale dell'Ufficiale di Riscossione che ha emesso l'atto. • Campo da valorizzare in modo obbligatorio e con codice fiscale corretto e congruente all'Ufficiale in questione	
C.	020	023	004	N	ANNO ESERCIZIO DEL REGISTRO CRONOLOGICO Assume lo stesso valore di esercizio del record CR1	
D.	024	029	006	N	NUMERO CRONOLOGICO Assume lo stesso valore progressivo del record CR1	
E.	030	033	004	N	PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL NUMERO CRONOLOGICO Progressivo record all'interno dello stesso Numero Cronologico, assume il valore 0001 per il primo progressivo e si incrementa di una unità per ogni record successivo all'interno dello stesso Numero Cronologico	
F.	034	036	003	AN	TIPO RECORD Vale sempre CR2	
G.	037	041	005	N	ENTE CREDITORE Codice dell'Ente Impositore (Creditore) che ha emesso il Ruolo a cui appartiene la Partita sottoindicata	
H.	042	051	010	N	ANNO E NUMERO RUOLO Anno di consegna ruoli ai Concessionari e numero di ruolo progressivo nell'ambito in riferimento alla partita per la quale è stato emesso l'atto o la quietanza.	
I.	052	147	096	AN	IDENTIFICATIVO PARTITA Codice Identificativo della Partita di ruolo a cui fa riferimento l'atto o la quietanza composto (vedi Ruoli Telematici Vistati) da: Tipo Ufficio (1 byte AN) Codice Ufficio (6 byte AN) Anno di Imposta (4 byte AN) Codice Partita (85 byte AN)	
J.	148	150	003	N	PROGRESSIVO ENTRATA O TRIBUTO NELLA PARTITA Numero progressivo che identifica l'Entrata o il Tributo sul quale è stato emesso l'Atto o la Quietanza, all'interno della succitata Partita	
K.	151	167	017	N	NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA Id. Cartella di riferimento (secondo la codifica assegnata dal CNC in fase di formazione dei Ruoli) per la quale è stato emesso l'Atto esecutivo. Per i Ruoli emessi precedentemente al 30/09/99 contiene il 'Numero Identificativo di Cartella Ministeriale' riportato sui tracciati record della fornitura da parte del CNC	
L.	168	170	003	N	PROGRESSIVO ENTRATA O TRIBUTO Numero progressivo che identifica l'Entrata o il Tributo all'interno della Cartella suindicata	
M.	171	174	004	AN	CODICE ENTRATA O TRIBUTO Codice del riferimento all'Entrata (tributo, contributo, ecc.) relativa al debito per cui si è proceduto con l'emissione dell'Atto Esecutivo	
N.	175	178	004	N	ANNO DI IMPOSTA DELL'ENTRATA O TRIBUTO Anno di riferimento di Imposta dell'Entrata o Tributo suindicato	
O.	179	181	003	AN	CODICE DIVISA IMPORTO Codice valuta dell'Importo indicato nel presente record Vale ITL se l'Importo è espresso in Lire Vale EUR se l'importo è espresso in centesimi di Euro	
P.	182	196	015	N	IMPORTO DELL'ENTRATA O TRIBUTO Importo dell'Entrata o Tributo sopra indicato per il quale si procede nella emissione dell'Atto esecutivo oppure Importo quietanzato sull'Entrata o Tributo in questione per Riscossione in via esecutiva	
Q.	197	236	040	AN	ANNOTAZIONI Note di riferimento all'Atto Esecutivo emesso	
R.	237	256	020	AN	IDENTIFICATIVO RECORD PER I CONCESSIONARI Campo a disposizione dei Concessionari per riportare gli eventuali codici di riferimento al data-base interno che ha generato l'informazione (da utilizzare per eventuali 'Esiti' di ritorno verso il Concessionario)	

5.4 Tipo Record: CR3 Record riepilogativo dell'Atto Esecutivo

Contiene le informazioni riepilogative dell'Atto Esecutivo emesso

ID.	DA	A	LUNGH.	TIPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	NOTE
A.	001	003	003	N	CODICE CONCESSIONE	
B.	004	019	016	AN	CODICE FISCALE UFFICIALE DI RISCOSSIONE Assume lo stesso valore del 'Codice Fiscale Ufficiale' assegnato ai record CR1 e CR2 ai quali si riferisce	
A.	020	023	004	N	ANNO ESERCIZIO DEL REGISTRO CRONOLOGICO Assume lo stesso valore assegnato ai record CR1 e CR2 ai quali si riferisce	
C.	024	029	006	N	NUMERO CRONOLOGICO Assume lo stesso valore progressivo del record CR1 e del record CR2	
D.	030	033	004	N	PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL NUMERO CRONOLOGICO Assume sempre il valore "9999"	
E.	034	036	003	AN	TIPO RECORD Vale sempre CR3	
F.	037	042	006	N	NUMERO TOTALE RECORDS DETTAGLIO Contiene il numero totale dei records di tipo CR2 presenti nell'Atto Esecutivo in esame	
G.	043	045	003	AN	CODICE DIVISA IMPORTO Codice valuta dell'Importo indicato nel presente record Vale ITL se l'Importo è espresso in Lire Vale EUR se l'importo è espresso in centesimi di Euro	
H.	046	060	015	N	IMPORTO TOTALE DELL'ATTO Importo corrispondente all'ammontare complessivo dei Tributi appartenenti allo stesso Atto Esecutivo (sommatoria importi dei records CR2 precedenti) o Quietanza emessa dall'Ufficiale per riscossione in via esecutiva	
I.	061	256	196	AN	FILLER Vale sempre 0	

5.5 Tipo Record: CR9 Record di Coda (fine flusso)

ID.	DA	A	LUNGH.	TIPO	DESCRIZIONE DEL CAMPO	NOTE
A.	001	003	003	N	CODICE CONCESSIONE	
B.	004	019	016	AN	CODICE FISCALE UFFICIALE DI RISCOSSIONE Assume valore "ZZZZZZZZZZZZZZZZ"	
A.	020	023	004	N	ANNO ESERCIZIO DEL REGISTRO CRONOLOGICO Assume valore "9999"	
C.	024	029	006	N	NUMERO CRONOLOGICO Assume valore "999999"	
D.	030	033	004	N	PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL NUMERO CRONOLOGICO Assume valore "9999"	
E.	034	036	003	AN	TIPO RECORD Vale sempre **CR9**	
F.	037	056	020	AN	IDENTIFICATIVO DEL FILE Identificativo del file trasmesso. • Assume lo stesso valore del record di testa	
G.	057	064	008	N	DATA CREAZIONE DEL FILE Data di creazione del file espressa nel formato AAAAMMGG	
H.	065	070	006	N	NUMERO RECORDS INIZIO ATTO ESECUTIVO Numero dei records di tipo **CR1** presenti nel flusso	
I.	071	076	006	N	NUMERO RECORDS DETTAGLIO ATTO ESECUTIVO Numero dei records di tipo **CR2** presenti nel flusso	
J.	077	082	006	N	NUMERO RECORDS RIEPILOGATIVO ATTO ESECUTIVO Numero dei records di tipo **CR3** presenti nel flusso	
K.	083	088	006	N	NUMERO TOTALE RECORDS Numero Totale dei records presenti nel flusso comprensivo dei records di Testa e di Coda	
L.	089	256	168	AN	FILLER Vale sempre 0	

ALLEGATO A

Tabella contenente la decodifica degli Atti per procedure esecutive gestite e da segnalare all'Ente Creditore:

COD.	DESCRIZIONE ATTO	ESITO
1	ISTANZA INSINUAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE TEMPESTIVA	
2	ISTANZA INSINUAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE TARDIVA	
3	SURROGA	
4	VERBALE PIGNORAMENTO MOBILIARE	Negativo Positivo Sufficiente
5	VERBALE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE	Positivo Insufficiente
6	VERBALE DI IRREPERIBILITA'	
7	VERBALE ASTA MOBILIARE I INCANTO	Fruttuosa o insufficiente/Deserta
8	VERBALE ASTA MOBILIARE II INCANTO	Fruttuosa o insufficiente/Deserta
9	VERBALE ASTA MOBILIARE III INCANTO O TRATTATIVA PRIVATA	Fruttuosa o insufficiente/Deserta
10	AFFIDAMENTO MOBILIARE AD I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie)	
11	RICONSEGNA BENI MOBILI AL CONTRIBUENTE	
12	DISTRUZIONE O DONAZIONE DEI BENI	
13	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	
14	DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE	Positiva/Negativa
15	DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DEL TERZO	Positiva/Negativa
16	FITTI E PIGIONI	Positivo/Negativo per inesist. /Negativo per rifiuto
17	VERBALE ASTA IMMOBILIARE I INCANTO	Fruttuosa/Deserta
18	VERBALE ASTA IMMOBILIARE II INCANTO	Fruttuosa/Deserta
19	VERBALE ASTA IMMOBILIARE III INCANTO	Fruttuosa/Deserta
20	ASSEGNAZIONE DEL BENE	
21	VERBALE ASTA IMMOBILIARE IV INCANTO	Fruttuosa/Deserta
22	PAGAMENTO PREZZO	
23	RICHIESTA FERMO AMMINISTRATIVO (Veicoli a Motore)	
24	PIGNORAMENTO FRUTTI PENDENTI	Positivo/Negativo
25	ACCESSO AD A.T. "PER DATI ESECUTIVI"	
26	RICHIESTA DOMANDA DI DISCARICO	
27	INTERVENTO SU PROCEDURE ESECUTIVE IN ESSERE	Positivo/Negativo

00A8347

DECRETO 8 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Padova.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 8 giugno 2000, n. 26119/1A, dell'ufficio del territorio di Padova con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 15 al 18 maggio 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Padova - attività di sportello catastale - è accertato dal giorno 15 maggio 2000 al giorno 18 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 giugno 2000

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A8331

DECRETO 9 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Treviso.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 8 giugno 2000, n. 15438 dell'ufficio del territorio di Treviso con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 29 maggio al 1° giugno 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Treviso - attività di sportello catastale, è accertato dal giorno 29 maggio 2000 al 1° giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 giugno 2000

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A8332

DECRETO 9 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 9 giugno 2000, n. 21426 dell'ufficio del territorio di Venezia con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di sportello catastale;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 22 al 26 maggio 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di sportello catastale, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo catastale;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Venezia - attività di sportello catastale - è accertato dal giorno 22 maggio 2000 al giorno 26 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 giugno 2000

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A8333

DECRETO 12 giugno 2000.

Variazione di classificazione e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della Sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate e conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla variazione di denominazione nonché alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE;

Ritenuto altresì di dover provvedere, come da comunicazione della ditta fornitrice, alla variazione di classificazione di due prodotti già iscritti nella tariffa di vendita come sigaretti naturali;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è variata come segue:

sigari naturali da Excalibur n. III (conf. da 20 pezzi) a Excalibur n. II (conf. da 20 pezzi);

da Excalibur n. VI (conf. da 20 pezzi) a Excalibur n. IV (conf. da 20 pezzi);

tabacco da fumo per pipa da Amphora Black Cavendish (20 buste) a Amphora Black Special Reserve (20 buste);

da Amphora Golden Cavendish (20 buste) a Amphora Golden Special Reserve (20 buste);

da Amphora Ultra Mild (20 buste) a Amphora Ultra Mild Special Reserve (20 buste).

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco per sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

Old Holborn Rolling Tobacco (busta da 40 gr.);

Texas Extra Light (25 buste) (cod. 238).

Art. 3.

I sigaretti Agio Mehari's e Agio Mehari's Mild & Light già iscritti in tariffa come sigaretti naturali, sono da classificarsi tra i sigaretti non naturali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A8334

DECRETO 21 giugno 2000.

Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere *d* e *d-ter*, in virtù delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. l, comma 1, lettera *e*, del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che ha differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000 nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000 che ha ulteriormente differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000 nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle Finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2000; al medesimo periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2000 è prorogato il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno 2000.

Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 31 ottobre 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A8359

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 giugno 2000.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349 recante fra l'altro, disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, che, per l'estinzione dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, autorizza il Ministro del tesoro ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di L. 400 miliardi, con decorrenza 1° gennaio 1996 e durata dieci anni, con caratteristiche, modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294, del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certifi-

cati di credito del tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, l'importo di ciascun credito con le modalità ivi indicate;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 10 settembre 1996;

n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997;

n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177, del 31 luglio 1997;

n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111, del 15 maggio 1998;

n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 4 maggio 1999;

n. 032090 del 28 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 16 marzo 2000;

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250, del 1995, emissioni di certificati di credito del tesoro, per complessive L. 131.858.865.450 ad estinzione di crediti d'imposta per L. 131.718.360.450;

Vista la lettera in data 29 maggio 2000, la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante cinque contribuenti, titolari di crediti per I.V.A. relativi al periodo d'imposta 1992, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del tesoro per 904.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti effettuati per l'importo complessivo di L. 5.582.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una settima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessivi 904.000 euro (pari a L. 1.750.388.080), e che a fronte di tale emissione verrà versato all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di L. 5.582.000, nonché l'importo di L. 1.744.806.080, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali 904.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

È affidata alla banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213, del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili: tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la gestione accentrata della banca d'Italia, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e fino a quando compatibili, quelle di cui al

decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime due semestralità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralità scadute dal 1° luglio 1996 al 1° gennaio 1999, il calcolo degli interessi verrà effettuato con le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1996, citato nelle premesse.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonché del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 7.

Presso la filiale della banca d'Italia territorialmente competente verrà aperto un conto di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 2000, faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Importo titoli euro	Arrotondamento euro	Arrotondamento lire (in migliaia)
1) Banca Popolare di Milano - Codice ABI 5584			
1. Fasten Navigazione S.r.l. (codice fiscale n. 10109860154)	97.000	658,06	1.274
Totale importi per l'azienda di credito . . .	97.000	658,06	1.274
2) Banca Popolare di Sondrio - Codice ABI 5696			
1. Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. a r.l. (codice fiscale n. 00053810149)	402.000	826,76	1.601
Totale importi per l'azienda di credito . . .	402.000	826,76	1.601
3) Cariplo - Codice ABI 6070			
1. Generalcontrol S.p.a. (codice fiscale n. 00812030153)	124.000	785,26	1.520
Totale importi per l'azienda di credito . . .	124.000	785,26	1.520
4) Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Codice ABI 6230			
1. Oltre Cargo Center S.p.a. (codice fiscale n. 05114150153)	180.000	372,16	721
Totale importi per l'azienda di credito . . .	180.000	372,16	721
5) Banca Nazionale Agricoltura - Codice ABI 3328			
1. Santec S.r.l. in fallimento (codice fiscale n. 01949210163)	101.000	240,81	466
Totale importi per l'azienda di credito . . .	101.000	240,81	466

Totale titolo in euro: 904.000
Totale arrotondamento in euro: 2883,05
Totale arrotondamento in lire: 5.582
Numero contribuenti: 5

N. B. - Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

00A8335

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 giugno 2000.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea per i cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea a partire dal 7 giugno 1998;

Ritenuto che, a seguito del persistere del conflitto con l'Etiopia e del conseguente stato di generale insicurezza, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani residenti in Eritrea a rimpatriare, a decorrere dal 7 giugno 1998;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981 n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dall'8 giugno 2000.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
del Ministero degli affari esteri
MARSILI

Il direttore generale dei servizi civili
del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A8348

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 2000

Modificazioni al decreto interministeriale 24 settembre 1997 relativo ai requisiti di idoneità delle strutture per diplomi universitari di area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro della sanità, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 d'intesa con il Ministro della sanità, con il quale sono stati disciplinati i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Vista la richiesta di modifica del citato provvedimento in data 24 settembre 1997, avanzata dal presidente della commissione nazionale dei diplomi universitari di igienista dentale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 10 marzo 1999;

Sentita l'associazione nazionale professionale di categoria;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto interministeriale 24 settembre 1997;

Decreta:

Il punto «03 igienista dentale» della tabella 2 recante «Requisiti specifici di ciascun corso di diploma universitario», allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità del 24 settembre 1997 citato in premessa, è sostituito dal seguente:

03 Igienista dentale

a. standard di struttura

*a*1. laboratori:

patologia clinica;

microbiologia clinica;

laboratorio di addestramento;

*a*2. reparti di degenza:

maxillo - facciale e/o chirurgia orale e/o odontoiatria;

disponibilità per frequenza di reparti in cui siano ricoverati i pazienti che necessitano di igiene professionale;

*a*3) servizi:

radiodiagnostica odontoiatrica;

odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, ortodonzia, parodontologia, protesi, chirurgia orale, patologia speciale odontostomatologica;

opzionali:

servizio speciale per portatori di handicaps;

servizio di anestesia e rianimazione;

servizio dell'area materno-infantile;

servizio di psicologia clinica;

servizio di dermatologia;

(almeno due su cinque)

b) standard di attività

*b*1) laboratori:

patologia/microbiologia clinica: almeno mille esami/anno;

laboratorio di addestramento: almeno mille prestazioni/anno;

*b*2) reparti di degenza:

occupazione media nel triennio di oltre il 75%;

*b*3) Servizi:

almeno 3000 prestazioni/anno globalmente considerate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della sanità
VERONESI

00A8350

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 giugno 2000.

Individuazione degli organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale è stato emanato il regolamento recante il riordino del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato emanato il testo unico sugli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, con il quale sono state dettate norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza degli archivi;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1997, n. 236, con il quale è stato emanato il regolamento recante l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero delle comunicazioni;

Dispone:

1. Sono indispensabili per le attività istituzionali affidate al Ministero delle comunicazioni, i seguenti organismi collegiali:

il consiglio di amministrazione;

il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

il collegio preposto al servizio di controllo interno del Ministero delle comunicazioni;

le commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;

la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

la commissione per la cura e la definizione degli atti e delle procedure relative al personale già appartenente all'ex azienda di Stato per i servizi telefonici, costituita con decreto ministeriale 16 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lettera *A)* del decreto ministeriale 29 dicembre 1992.

Roma, 13 giugno 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A8349

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «insegnante nelle scuole di iscrizione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A e 46/A».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM.VI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Roccetti Antonella e la relativa documentazione allegata;

Considerato la sig.ra Roccetti Antonella è in possesso di laurea in lingue e letterature straniere conseguita in data 11 luglio 1996 presso l'Università degli studi dell'Aquila;

Considerato che la sig.ra Roccetti Antonella risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dall'Istituto di scienze dell'educazione della Università di Oviedo e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 24 maggio 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Spagna dalla sig.ra Roccetti Antonella nata a Pescara il 23 agosto 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 7 giugno 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A8366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2000.

Imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 contenente integrazione ai predetto decreto;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-*ter* n. 763/1999, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di modifica del disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Frascati», nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato è avvenuto in presenza «di eccesso di potere per carenza di istruttoria»;

Visto il decreto dirigenziale 1º aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sezione II-*ter* n. 763/1999;

Considerato che questa amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avverso la sentenza in precedenza citata;

Preso atto che la Corte di giustizia, con sentenza del 16 maggio 2000, ha respinto il ricorso proposto dal Regno del Belgio e sostenuto dal Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica finlandese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Regno di Spagna, sostenuto da Repubblica italiana, Repubblica portoghese e Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di violazione dell'art. 34 del trattato di Roma, per avere il convenuto imposto con decretazione l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a «denominaciòn de origen calificada» Rioja nella zona di produzione dello stesso;

Considerato che i motivi che hanno indotto la Corte di giustizia a decidere nei termini di cui sopra muovono dalla necessità di garantire alla collettività certezza che i controlli siano effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione;

Considerato il valore di statuizione assunto dalla pronuncia della Corte di giustizia, per la medesima fattispecie in tutti gli Stati membri;

Ritenuto di dover applicare i principi ai quali si è ispirato il giudice comunitario nella predetta sentenza;

Considerato che la fattispecie per la quale si è pronunciato il giudice nazionale è la medesima di quella sottoposta al giudizio della Corte di giustizia;

Ritenuto doversi procedere, in pendenza del giudizio presso il Consiglio di Stato, alla tempestiva reintroduzione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», conformemente alla disposizione contenuta nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1996;

Valutati gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolti, anche avuto riguardo a quelli del consumatore;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, annullato con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-*ter* n. 763/1999, impugnato con ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, è ripristinato con le motivazioni riportate in premessa, costituenti parte integrante del presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente è transitoria, essendo subordinata all'esito positivo degli accertamenti svolti dal Comitato nazionale per la tutela e le denominazioni di origine dei vini, in ottemperanza alla citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 3.

La sezione interprofessionale del comitato provvederà ad ultimare gli accertamenti di cui all'art. 2 entra la data del 30 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A8367

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 giugno 2000.

Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima:

le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

gli enti pubblici, compresi quelli economici;

gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi;

gli organismi di diritto pubblico,

sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un «programma triennale» ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'«elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso»;

Considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;

Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca «studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;

Sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e del CINSEDO appositamente convocati;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

Art. 2.

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano i medesimi documenti unitamente al

bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Art. 3.

Attività preliminari alla redazione del programma

1. Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

2. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 5-*ter*, legge n. 109/1994), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.

3. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

4. Per gli interventi di importo superiore a lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 marzo 1999, n. 144.

5. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994.

Art. 4.

Interventi di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994).

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

Art. 5.

Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;

degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2. Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, sono prioritarie *ope legis* le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Art. 6.

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore.

Nelle schede sono anche indicati:

la localizzazione degli interventi;

l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994;

la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;

stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;

stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere, del collaudo;

2. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce.

Sono inoltre indicati:

il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;

3. Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7 della legge n. 109/1994 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 7.

Accantonamenti

1. Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

Art. 8.

Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

Art. 9.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare.

2. La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994);

i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994);

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni immobili (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994);

siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché, ai sensi dell'art. 14, comma 9, delle legge n. 109/1994 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Art. 10.

Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14 legge n. 109/1994).

Art. 11.

Pubblicità

1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

Art. 12.

Applicazione semplificata e aggiornamento

1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

2. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici-ispettorato contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2001. Per le amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 237

TABELLA 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Cod.	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione ordinaria
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

TABELLA 2 – CATEGORIE DI OPERE

Cod.	DESCRIZIONE
01	Stradali
02	Aeroportuali
03	Ferroviarie
04	Marittime lacuali e fluviali
88	Altre modalità di trasporto
05	Difesa del Suolo
11	Opere di protezione dell'ambiente
15	Risorse idriche
06	Produzione e distribuzione di energia elettrica
16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
07	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
13	Infrastrutture per l'agricoltura
14	Infrastrutture per la pesca
39	Infrastrutture per attività industriali
40	Annona, commercio e artigianato
31	Culto
32	Difesa
33	Direzionale e amministrativo
34	Giudiziario e penitenziario
35	Igienico sanitario
36	Pubblica sicurezza
37	Turistico
08	Edilizia sociale e scolastica
09	Altra edilizia pubblica
10	Edilizia abitativa
11	Beni culturali
12	Sport e spettacolo
30	Edilizia sanitaria
90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40	Studi e progettazioni
41	Assistenza e consulenza
99	Altro

Scheda 1

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA 1)	Codice	CATEGORIE DI OPERE (TABELLA 2)	Codice	FINALITA' E RISULTATI ATTESI (1)	FABBISOGNO ESPRESSO IN VALORI ASSOLUTI (milioni di lire) (2)	RISORSE DISPONIBILI (milioni di lire) (3)	GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA % (4)
0 ...		0 ...					
0 ...		0 ...					

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione dello stesso.
(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.
(3) Finanziamento attribuito.
(4) Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie.

Scheda 2

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...
QUADRO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

SEZIONE A

Vedi nota allo schema 2	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma		
		Anno 200....	Anno 200....	Anno 200....
		Disponibilità finanziaria (in milioni di lire)	Disponibilità finanziaria (in milioni di lire)	Disponibilità finanziaria (in milioni di lire)
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
4	Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94			
5	Stanziamenti di bilancio			
6	Altro			
	TOTALI			
7	a dedurre: Accantonamenti: Fondo art. 31bis, quote di riserva, etc.			
	TOTALI			

SEZIONE B

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE		Arco temporale di validità del Programma					
		Anno 200....		Anno 200....		Anno 200....	
Piena proprietà	Solo diritto di superficie	Id Catastale	Valore stimato (milioni di lire)	Id Catastale	Valore stimato (milioni di lire)	Id Catastale	Valore stimato (milioni di lire)
	TOTALI						

NOTA ESPLICATIVA ALLA SCHEDA 2

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il *budget* da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi.

In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 2 della legge:

1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.
   Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;
2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.
   Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;
3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica., le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di *project financing* [artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni];
4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
   Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie.
5) Stanziamenti di bilancio
   Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.
6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).
7) le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art.12 DPR n.554/99). Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, cui si applica l'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Scheda 3

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

ELEMENTI FINANZIARI

CODICI			NOTE
Codice identificativo intervento (allegato 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Stima del costo complessivo (in milioni di lire)	Indicare eventuali apporti di capitale privato (milioni di lire)o cessione di immobili

Scheda 3

Legge 11 febbraio 1994, n°109, e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 200... 200...

CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO

CODICE AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA OPERE	CATEGORIA OPERE	CODICE REGIONE	PROGRAMMA TRIENNALE	PROGRAMMA ANNUALE	PROGRESSIVO

1) Codice Amministrazione Cfr. classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 Supplemento ordinario n. 33	6 cifre
2) Tipologia di intervento - vedi tabella 1 allegata al presente decreto	2 cifre
3) Categoria di opere - vedi tabella 2 allegata al presente decreto	2 cifre
4) Codice Regione ISTAT	2 cifre
5) Programma triennale Prime due cifre del primo anno di riferimento Es. programma triennale 2001-2003 - cod.01	2 cifre
6) Programma annuale: inserimento ml - risposte di tipo SI/NO Se è inserito cod. 1 Se non è inserito cod. 0	1 cifra
7) Numerazione progressiva per categorie di opere	4 cifre

Scheda 4

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identificativo intervento (2)	Priorità art.14 c.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del Programma		
								Anno 200...	Anno 200...	Anno 200...
Regione	Provincia	Comune (1)		Priorità di categoria (3)	Ulteriori priorità (4)	Priorità assoluta (5)		Disponibilità finanziarie (in milioni di lire)	Disponibilità finanziarie (in milioni di lire)	Disponibilità finanziarie (in milioni di lire)
							TOTALI			

(1) Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.
(2) Vedi scheda 3A
(3) Valore numerico
(4) Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziati o per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari
(5) Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate

Scheda 5

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Problematiche di ordine urbanistico-territoriale		Problematiche di ordine ambientale e paesistico		Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore	ALTRO
	Conforme (A)	Azioni da intraprendere	Conforme (B)	Azioni da intraprendere		

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata esclusivamente la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B

Scheda 6

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori (1)								Note
	Progettazione			Appalto ed esecuzione dei lavori				Collaudo tecnico amministrativo (massimo 6 mesi)	
	Progettazione preliminare	Progettazione definitiva	Progettazione esecutiva	Gara d'appalto	Contratto d'appalto	Consegna lavori	Esecuzione lavori		

(1) Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma

Scheda 7

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

Elenco annuale 200...

Codice identificativo intervento del programma triennale (vedi scheda 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Responsabile del procedimento	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in milioni di lire)	Somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensive degli oneri per i piani di sicurezza (in milioni di lire)	Effettivo utilizzo dell'opera (1)	
					trimestre	anno

(1) Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera

00A8896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 2000.

Tasso d'interesse da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, art. 16, che dispone che l'I.N.P.S. si avvalga, in via prioritaria, dei fondi disponibili delle gestioni attive per il pagamento delle pensioni delle gestioni finanziariamente passive;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 11, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, articoli 31 e 34, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Vista la deliberazione n. 897 del 15 settembre 1998, con la quale il consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 1999 degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Considerato che per l'anno 1999 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato pari a 3,643%;

Ritenuto doversi procedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge n. 335/1995 sopra richiamata;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 1999, in ragione del 3,643%.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
GIARDA

00A8360

DECRETO 18 maggio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 28277).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per la ristrutturazione aziendale, presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 dicembre 1999, al 5 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Manifattura di Montalto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per la ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 dicembre 1999, al 5 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto, sede in Milano, unità di Paratico (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8336

DECRETO 18 maggio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della Cerestar Bioproduct Italia, unità di Casei Gerola. (Decreto n. 28278).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale, presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 agosto 1999 all'8 agosto 2000, dalla ditta Cerestar Bioproduct Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 agosto 1999 all'8 agosto 2000, della ditta Cerestar Bioproduct Italia, sede in Milano, unità di Casei Gerola (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A8337

DECRETO 19 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Simi Sistemi, unità di Taranto. (Decreto n. 28279).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a Simi Sistemi;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 febbraio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Simi Sistemi, con sede in Taranto, unità di Taranto (NID 0016TA0005), per un massimo di 98 unità lavorative per il periodo dal 12 febbraio 2000, all'11 agosto 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 12 febbraio 1999 - contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8338

DECRETO 19 maggio 2000.

Concessione del tratttamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 28280).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Manifattura di Montalto tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a Manifattura di Montalto, con sede in Milano, unità di Paratico (Brescia), (NID 9903BS0163), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 6 febbraio 1999 al 5 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999, con decorrenza 6 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8339

DECRETO 19 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veam, unità di Arese. (Decreto n. 28281).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Veam, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veam, con sede in Milano, unità di Arese (Milano) (NID 0003MI0002), per un massimo di quaranta unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8340

DECRETO 19 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cerestar Bioproduct Italia, unità di Casei Gerola. (Decreto n. 28282).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Cerestar Bioproduct Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cerestar Bioproduct Italia, con sede in Milano, unità di Casei Gerola (Pavia), (NID 9903PV0009), per un massimo di centocinquantasei unità lavorative per il periodo dal 9 agosto 1999 all'8 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1999 con decorrenza 9 agosto 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 9 febbraio 2000 all'8 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2000 con decorrenza 9 febbraio 2000, unità di Casei Gerola (Pavia), (NID 9903PV0001), per un massimo di centoventisei unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8341

DECRETO 19 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area dei comuni di Labico, Valmontone-Colleferro - imprese impegnate nei lavori della costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità Roma-Napoli e per la realizzazione delle relative opere infrastrutturali - II lotto. (Decreto n. 28283).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, con decorrenza 1° agosto 1999 per ventisette mesi, è autorizzata a corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area dei comuni di Labico-Valmontone-Colleferro - imprese impegnate nei lavori della costruzione della linea ferroviaria per l'alta velocità Roma-Napoli e per la realizzazione delle relative opere infrastrutturali - II lotto, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° agosto 2001 al 31 ottobre 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8342

DECRETO 19 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Licata - imprese impegnate nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante - I e II stralcio. (Decreto n. 28284).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, con decorrenza 9 aprile 1999 per ventisette mesi, è autorizzata a corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Licata (Agrigento) - imprese impegnate nei lavori di completamento del programma di attuazione della rete fognante - I e II stralcio, per il periodo dal 9 aprile 1999 all'8 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 9 ottobre 1999 all'8 aprile 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 9 aprile 2000 all'8 ottobre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 9 ottobre 2000 all'8 aprile 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 9 aprile 2001 all'8 luglio 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8343

DECRETO 19 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area dei comuni di Pompei-Ercolano - imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione area archeologica Pompei-Ercolano. (Decreto n. 28285).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, con decorrenza 4 maggio 1998, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area dei comuni di Pompei-Ercolano (Napoli), imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione area archeologica Pompei-Ercolano, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 4 maggio 2000 al 3 agosto 2000 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8344

DECRETO 19 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Palermo - imprese impegnate nei lavori di realizzazione della fermata «Palazzo Reale Orleans» sul passante ferroviario Palermo Centrale-Palermo Notarbartolo-Punta Raisi. (Decreto n. 28286).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, con decorrenza 28 maggio 1999, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di

Palermo - imprese impegnate nei lavori di realizzazione della fermata «Palazzo Reale Orleans» sul passante ferroviario Palermo Centrale-Palermo Notarbartolo-Punta Raisi, per il periodo dal 28 maggio 1999 al 27 novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 28 novembre 1999 al 27 maggio 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 28 maggio 2000 al 27 novembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 28 novembre 2000 al 27 maggio 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 28 maggio 2001 al 27 agosto 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8345

DECRETO 19 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Contrada Caronia - imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotti 24-*ter* e 24-*quater*. (Decreto n. 28287).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 18 maggio 2000, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, con decorrenza 2 settembre 1998, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Contrada Caronia (Messina) - imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, lotti 24-*ter* e 24-*quater*, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1° marzo 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 2 marzo 1999 al 1° settembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 2 settembre 1999 al 1° marzo 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 2 marzo 2000 al 1° settembre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 2 settembre 2000 al 1º dicembre 2000 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A8346

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Prato della corte» a.r.l., in Rocca S. Stefano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 28 gennaio 1986 la società cooperativa «Prato della corte», con sede in Rocca S. Stefano (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avvocato Pasquale Cippone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 1791 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e tenuto conto che l'ente non ha mai depositato alcun bilancio d'esercizio e considerato che, dato il tempo trascorso, eventuali pendenze patrimoniali possano considerarsi estinte, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Prato della corte» a.r.l., con sede in Rocca S. Stefano (Roma) - piazza Pontica n. 2, costituita con rogito notaio dr. Maurizio Colalelli in data 14 novembre 1979, repertorio n. 7718, registro società n. 930/80 tribunale di Roma, BUSC 25632, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8361

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della «Società cooperativa di consumo tra i dipendenti albergo Cavalieri Hilton», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 19 agosto 1975 la «Società cooperativa di consumo tra i dipendenti albergo Cavalieri Hilton» a.r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Gregorio Pellegrino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 1792 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto che non è stato mai depositato alcun bilancio di esercizio e considerato che eventuali pendenze patrimoniali possono considerarsi estinte, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La «Società cooperativa di consumo tra i dipendenti albergo Cavalieri Hilton», con sede in Roma, via Trionfale n. 169, costituita con rogito notaio Marco Panvini Rosati in data 8 novembre 1967, repertorio n. 74937, registro società n. 2649/67 tribunale di Roma, BUSC 14022 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8362

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia del Malinteso» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 26 luglio 1981 la società cooperativa «Compagnia del Malinteso» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore il dott. Umberto Nuzzaci;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1981 con il quale viene nominato commissario liquidatore il rag. Maria Antonia Scialanga in sostituzione del dott. Umberto Nuzzaci, rinunciatario;

Vista la nota prot. 1261 del 1° marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1977, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Compagnia del Malinteso» a r.l., con sede in Roma, via Nicola, Fabrizi n. 1, costituita con rogito notaio Carlo Raiti in data 10 settembre 1971, repertorio n. 31890, registro società n. 3119/71, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20434 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8364

DECRETO 2 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Valle del Salto» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale, in data 21 marzo 1988, la società cooperativa «Valle del Salto» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Gianni Sensi è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 1794 del 22 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte le eventuali pendenze patrimoniali, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Valle del Salto» a r.l., con sede in Roma, via F. D'Ovidio n. 35, costituita con rogito notaio dott. Antonino Inzerilli in data 18 dicembre 1972, repertorio n. 1151151, registro società n. 1984/73, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22655 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A8365

DECRETO 7 giugno 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il parere del 12 aprile 2000 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1845 del 23 maggio 2000;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù anche dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista Aiso a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 6 giugno 1985, repertorio n. 9346, tribunale di Foggia, registro società n.7337, posiz. BUSC 3188/211791;

società cooperativa mista Santa Maria a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Michele Augelli in data 17 aprile 1990, repertorio n. 8027, tribunale di Foggia, registro società n. 10803, posiz. BUSC 4063/247222.

Foggia, 7 giugno 2000

Il direttore: CAFAGNA

00A8363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Astra S.p.a. Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, in Firenze. (Provvedimento n. 01562).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettive;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 1983 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa l'ASTRA S.p.a. Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 19415 del 20 ottobre 1992 con il quale l'avv. Antonio Marotti è stato nominato commissario liquidatore della S.p.a. ASTRA;

Vista la nota indirizzata a questo Istituto in data 7 giugno 2000 con la quale l'avv. Antonio Marotti ha presentato le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover accogliere le dimissioni del citato commissario liquidatore;

Dispone:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Antonio Marotti dall'incarico di commissario liquidatore dell'Astra S.p.a.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Falcione è nominato commissario liquidatore dell'Astra S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 giugno 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A8368

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successice modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1993, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e archirettura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993;

Visto il decreto rettorale del 22 settembre 1998 relativo alla istituzione della facoltà di architettura con il corso di laurea in architettura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1998;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 164 dello statuto concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in architettura è modificato con la ridenominazione della disciplina «architettura delle grandi infrastrutture edilizie» in «architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: SCARAVELLI

00A8351

DECRETO RETTORALE 18 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 17 luglio 1997, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1998;

Vista la nota ministeriale n. 1663 del 13 ottobre 1999, concernente la modifica alla tipologia nazionale della scuola di specializzazione in biochimica clinica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue.

Gli articoli 296, 297 e 298 dello statuto concernenti l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in biochimica clinica, sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Art. 296. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica.

La scuola di specializzazione in biohimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici ed altri laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Il corso ha la durata di 5 anni.

La scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di chimica biologica.

Art. 297. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

Art. 298. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi per l'intero corso di studi.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A) Area propedeutica biochimica e biometria

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologica molecolare clinica, L-LIN/12 lingua e traduzione-lingua inglese letteratura inglese (inglese scientifico), MED/01 statistica medica.

B) Area biochimica e genetica molecolare

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/13 biologia applicata, BIO/18 genetica, MED/03 genetica medica.

C) Area biochimica analitico strumentale

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, CHIM/01 chimica analitica, CHIM/03 chimica generale ed inorganica, CHIM/06 chimica organica, CHIM/08 chimica farmaceutica.

D) Area metodologie e tecnologie di laboratorio

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, ING-INF/05 sistemi di elaborazione delle informazioni, ING-INF/06 bioingegneria elettronica ed informatica.

E) Area diagnostica molecolare a livello genico

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/11 biologia molecolare, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/13 biologia applicata, MED/03 genetica medica, MED/43 medicina legale.

F) Area biochimica clinica

Obiettivi: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, BIO/14 farmacologia, MED/04 patologia generale, MED/05 patologia clinica, MED/08 anatomia patologica, MED/43 medicina legale, VET/02 fisiologia veterinaria.

G) Area biochimica clinica speciale

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie nonché la loro prevenzione.

Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

H) Area immunologia e microbiologia diagnostiche

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settore scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/04 patologia generale, MED/05 patologia clinica, MED/07 microbiologia e microbiologia clinica.

I) Area ematologica, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/05 patologia clinica, MED/06 oncologia medica, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna, MED/13 endocrinologia, MED/15 malattie del sangue.

L) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica ed alla deontologia professionale.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/42 igiene generale e applicata, SECS-P/07 economia aziendale, SECS-P/10 organizzazione aziendale.

M) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico)

Obiettivi: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, MED/05 patologia clinica, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna, MED/36 diagnostica per immagini e radioterapia.

N) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico)

Obiettivi: lo specializzando dovrà acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/10 biochimica, BIO/12 biochimica clinica e biologia molecolare clinica, CHIM/01 chimica analitica, CHIM/02 chimica fisica, CHIM/03 chimica generale e inorganica, CHIM/08 chimica farmaceutica.

O) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico)

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori scientifico-disciplinari: BIO/09 fisiologia, BIO/16 anatomia umana, BIO/17 istologia, MED/04 patologia generale, MED/08 anatomia patologica, MED/09 medicina interna.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1.000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza ai laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare, biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc. indirizzo analitico-tecnologico).

presentazione di almento un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitica di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 18 maggio 2000

Il rettore: SCARAVELLI

00A8352

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000), **coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000), **recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* le parole: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 303 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»:

«Art. 303 *(Termini di durata massima della custodia cautelare).* — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) *dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:*

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3;

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1;

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;

3) nove mesi quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad alto giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

— Si riporta il testo dell'art. 438 del codice di procedura penale:

«438 *(Presupposti del giudizio abbreviato).* — 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'art. 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.».

Art. 2.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;

c) nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,».

1-bis. *Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: «in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi» sono inserite le seguenti: «o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415*-bis*, comma 4».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 304 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare).* — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) *e* b) *e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.*

2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.*

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a),* sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b),* del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) *e* b) *del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,* e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b).*

— Si riporta il testo dell'art. 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:

«2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.».

— Per il testo dell'art. 303 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale:

«2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

— Si riporta il testo dell'art. 305 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 305 *(Proroga della custodia cautelare).* — 1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'art. 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, *o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4* rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, non possono essere comunque superati di oltre la metà.

— Si riporta il testo dell'art. 415-*bis*, comma 4, del codice di procedura penale:

«4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.».

Art. 2-*bis.*

1. *Al comma 2 dell'articolo 33-*bis *del codice di procedura penale, dopo le parole: «I delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni», sono inserite le seguenti: «, anche nell'ipotesi del tentativo».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 33-*bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).* — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4), e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della Corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale;

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'art. 18, della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'art. 2, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'art. 12-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'art. 33-*te*r, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, *anche nell'ipotesi del tentativo.* Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.

Art. 2-*ter.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 33-*ter *del codice di procedura penale, le parole: «commi 1, 3 e 4» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 33-*ter* del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 33-*ter (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).* — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80 del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'art. 33-*bis* o da altre disposizioni di legge.

Art. 2-*quater.*

1. *All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-*ter *è aggiunto il seguente:*

«2-quater. *Le disposizioni del comma 2-*bis *non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 34 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 34 *(Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento).* — 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

2-*bis*. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-*bis* non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'art. 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'art. 30, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296.

2-*quater. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis *non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.*

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

— Si riporta il titolo VII del libro quinto del codice di procedura penale : «Incidente probatorio».

Art. 2-*quinquies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 419 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 419 *(Atti introduttivi).* — 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero *e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.*

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a meno di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

Art. 2-*sexies.*

1. *Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'applicazione di una misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «diversa dalla confisca».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 425 *(Sentenza di non luogo a procedere).* — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza *diversa dalla confisca.*

5. Si applicano le disposizioni dell'art. 537».

Art. 2-*septies.*

1. *Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

«4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonchè all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 429 *(Decreto che dispone il giudizio).* — 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *c)* e *f).*

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

— Si riporta il testo dell'art. 424 del codice di procedura penale:

«424. (*Provvedimenti del giudice).* — 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.».

Art. 2-*octies.*

1. *Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*«Art. 441-*bis. *(Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato).* — 1. *Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.*

2. *La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.*

3. *Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.*

4. *Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.*

5. *Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'art. 441, comma 5, del codice di procedura penale:

«5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tal caso l'applicabilità dell'art. 423.».

Si riporta il testo dell'art. 423 del codice di procedura penale:

«423 *(Modificazione dell'imputazione).* — 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.».

Si riporta il testo dell'art. 422 del codice di procedura penale:

«422 *(Attività di integrazione probatoria del giudice).* — 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-*bis*, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 di cui sono stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministeo e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

Art. 2-*nonies.*

1. *All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo».*

2. *All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».*

3. *All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: «al giudizio» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione».*

4. *All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente periodo: «Si osserva altresì, in quanto applicabile la disposizione dell'articolo 441-*bis; *nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 452 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 452 *(Trasformazione del rito).* — 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. *Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'art. 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.».*

— Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 441 del codice di procedura penale si veda in note all'articolo 2-*octies.*

— Si riporta il testo dell'art. 442 del codice di procedura penale:

«442 *(Decisione).* — 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-*bis.* Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di procedura penale:

«443 *(Limiti all'appello).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula;

2. *(Abrogato).*

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.».

— Si riporta il testo dell'art. 458 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 458 *(Richiesta di giudizio abbreviato).* — 1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. *Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.*

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419, comma 5.».

— Si riporta il testo dell'art. 464 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 464 *(Giudizio conseguente all'opposizione).* — 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; *nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis, *442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis, *comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione.* Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.».

— Si riporta il testo dell'art. 556 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 556 *(Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta).* — 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. *Si osserva, altresì in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 441*-bis; *nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio.».*

Art. 2-*decies.*

1. *Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, la parole: «e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 460 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 460 *(Requisiti del decreto di condanna).* — 1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.».

Art. 2-*undecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: «ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta» sono soppresse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 521 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 521 *(Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza).* — 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2.».

Art. 2-*duodecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, la parole: «, anche congiunta a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 550 del codice di procedura penale come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 550 *(Casi di citazione diretta a giudizio).* — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni *o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.* Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-*bis.* Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 2-*terdecies.*

1. *Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente: «*b) *negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 *(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense)* come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.».

— Per il testo dell'articolo 550 del codice di procedura penale, vedasi in nota all'art. 2-*duodecies.*

Art. 2-*quattuordecies.*

1. *Il settimo comma dell'articolo 162-*bis *del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 162-*bis* del codice penale introdotto dall'art. 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 162-*bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative).* — 1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile

2. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

3. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

4. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

5. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

6. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

7. *(Abrogato).*».

Art. 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al comma 3».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«4. La disposizione *di cui al comma 3* si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3-*bis.*

1. *Al terzo comma dell'articolo 43-*bis *dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente: «*b) *nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 *(Ordinamento giudiziario)*, come modificato dal citato decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144:

«Art. 43-*bis (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario).* — I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale.».

— Per il testo dell'art. 550 del codice di procedura penale, vedasi in nota all'art. 2-*duodecies.*

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

Art. 4-*bis.*

1. *La disposizione dell'articolo 328, comma 1-*bis, *del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti*

*indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis, *del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 328, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale:

«1-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale:

«3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Art. 4-*ter*.

1. *Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.*

3. *La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:*

a) *nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;*

b) *nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;*

c) *nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere* a) *e* b).

4. *La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.*

5. *Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.*

6. *Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.*

7. *Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 438 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 1.

— Per l'argomento della legge 16 dicembre 1999, n. 479, si veda in note all'art. 2-*terdecies.*

— Per il testo dell'art. 441 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2-*octies.*

— Per il testo dell'art. 442 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2-*nonies.*

— Per il testo dell'art. 443 del codice di procedura penale si veda in note all'art. 2-*nonies.*

— Si riporta il testo dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale:

«2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.».

— Si riporta il testo dell'art. 603 del codice di procedura penale:

«603 *(Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale).* — 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente.

In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 583, comma 3, del codice di procedura penale:

«3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A8902

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 aprile 2000, n. **8/E.**

Concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche. Soluzioni di quesiti relativi alla trasformazione ed al mutamento della compagine sociale di società concessionarie.

Ai concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche
Alla direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici IVA
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - servizi generali e del personale - Div. VIII - Enti pubblici, Via XX Settembre n. 40 - 00187
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale - Affari generali servizio polizia - Polizia amministrativa e sociale
All'UNIRE
Alla SOGEI S.p.a.
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Al servizio consultivo ed ispettivo tributario

1. *Premessa.*

In seguito al sopraggiungere di note con cui alcune società concessionarie hanno comunicato a questa Amministrazione l'intento di pervenire ad una trasformazione o ad un mutamento delle rispettive compagini sociali, sono sorte determinate questioni problematiche che la presente circolare intende chiarire.

2. *Trasformazione delle società concessionarie.*

Con riferimento alla trasformazione delle società concessionarie, è stato chiesto se tale fattispecie integri un'ipotesi di trasferimento ad altri della concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)* della convenzione. Quest'ultima disposizione, recependo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 fa divieto al concessionario di trasferire la concessione ad altri, senza il preventivo assenso del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il trasferimento della gestione, senza la predetta autorizzazione, costituisce, infatti, un'ipotesi di decadenza o revoca, ai sensi dell'art. 11 della convenzione.

La trasformazione di una società, in realtà, ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del codice civile non comporta l'estinzione della società presistente e la nascita di una nuova società, in quanto è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica, conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Tale principio, secondo pacifica interpretazione, trova applicazione non solo nella ipotesi contemplata dall'art. 2498 (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma in tutti i casi di passaggio, dall'uno all'altro tipo, nell'ambito delle società lucrative.

Si ritiene, pertanto, che le trasformazioni realizzate dalle società concessionarie, non possano essere qualificate quali ipotesi di trasferimento della concessione. Il trasferimento della concessione presuppone il rapporto fra due distinti soggetti giuridici, ipotesi che non sussiste nel caso di trasformazione di società. Conseguentemente, non è necessario, nei casi di specie, alcun atto autorizzativo da parte di questa Amministrazione, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Deve invece ravvisarsi un'ipotesi di trasferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della convenzione, nel caso in cui una ditta individuale conferisca l'azienda ad una società, sia essa di persone che di capitali. Quest'ultima fattispecie realizza, infatti, un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dettata dall'art. 2498 del codice civile.

3. *Mutamento della compagine sociale delle società concessionarie.*

Sulla ipotesi di modificazione della compagine sociale delle società concessionarie, l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 pone come unico divieto quello del trasferimento per semplice girata delle azioni o quote societarie. Per il resto è previsto esclusivamente l'onere, a pena di decadenza dalla concessione, di comunicare al Ministero delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali i trasferimenti di titolarità. Non si ritiene pertanto che la modificazione della compagine sociale delle società concessionarie sia subordinata ad alcun atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione.

4. *Elusione delle disposizioni relative ai requisiti per l'attribuzione delle concessioni.*

Si precisa tuttavia che nell'ipotesi in cui, attraverso la trasformazione o la modificazione della compagine sociale, risultino venir meno, in capo alle società concessionarie, i requisiti previsti per l'attribuzione delle concessioni, si provvederà a revocare o dichiarare la decadenza dalla concessione, in applicazione dell'art. 11 della convenzione (che recepisce quanto previsto dall'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998). Al fine di consentire un controllo in tal senso all'Amministrazione, la comunicazione di cui agli articoli precedenti, dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per i titolari delle concessioni.

Sulle istruzioni di cui sopra è stato acquisito l'avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Gli enti in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

00A8724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione italiana delle associazioni cristiane dei giovani - Y.M.C.A.», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 giugno 2000 sono state apportate le modifiche dello statuto della «Federazione italiana delle associazioni cristiane dei giovani - Y.M.C.A.», con sede in Roma, deliberate dal Congresso nazionale dell'associazione con atto pubblico del 12 febbraio 2000, numero di repertorio 723/257, a rogito della dott.ssa Patrizia Vicari, notaio in Giardini Naxos (Messina).

00A8373

Erezione in ente morale della «Fondazione per la lotta alla non autosufficienza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Milano.

Con decreto ministeriale 7 giugno 2000 la «Fondazione per la lotta alla non autosufficienza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» (in forma abbreviata «Fondazione LN-A ONLUS», con sede in Milano, è eretta in ente morale con approvazione dello statuto allegato all'atto pubblico del 7 ottobre 1998, numero di repertorio 39724/8033, a rogito del dott. Luigi Augusto Miserocchi, notaio in Milano.

00A8374

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Boris Christoff - ONLUS», in Roma

Con decreto interministeriale 5 giugno 2000, adottato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è riconosciuta la personalità giuridica, della «Fondazione Boris Christoff - ONLUS», con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto, composto di 18 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 7 giugno 1999 a rogito del dott. Emilio Trombetta, notaio in Roma, repertorio n. 39013, modificato nel testo dell'art. 8 con atto integrativo redatto in data 11 marzo 2000, a rogito del dott. Emilio Trombetta, notaio in Roma, repertorio n. 39991.

00A8372

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ampliamento del magazzino generale della «Frigodocks S.p.a.», in Campogalliano

Con decreto ministeriale 9 giugno 2000 la «S.p.a. Frigodocks», in Campogalliano (Modena), via Barchetta, 57, è stata autorizzata ad ampliare la superficie coperta con due nuovi locali e ad utilizzare, in regime di magazzino generale allo scoperto, una superficie di mq 11370.

00A8375

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9327
Yen giapponese	98,38
Dracma greca	336,55
Corona danese	7,4565
Corona svedese	8,2840
Sterlina	0,62150
Corona norvegese	8,1790
Corona ceca	35,840
Lira cipriota	0,57386
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,85
Zloty polacco	4,1580
Tallero sloveno	207,1108
Franco svizzero	1,5478
Dollaro canadese	1,3873
Dollaro australiano	1,5687
Dollaro neozelandese	1,9892
Rand sudafricano	6,4076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8903

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale scuola italiana, in Roma

Con decreto 31 maggio 2000, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione nazionale scuola italiana (A.N.S.I.), con sede in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 10, deliberate nella riunione del Congresso nazionale del 6 giugno 1998.

00A8353

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14165-XV.J (2080) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

peonia con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

una ripresa di rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

una ripresa di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

una ripresa di farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

una ripresa di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

una ripresa di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

una ripresa di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine - con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro,

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo,

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di girelle e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di ululi e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di fischi e rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di rentine con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera. e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo: finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di girelle e lampi con. colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di lampi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di farfalle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di fischi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di girelle con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

due riprese di ululi con colpo finale Vaccalluzzo calibro 125;

che la «Pirotecnia S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26845-XV.J(2575) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Tuono del Principe», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Traversa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26847-XV.J(2573) del 24 maggio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Masculiata», che il sig. La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo), contrada Travesa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14159-XV.J (2081) del 24 maggio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore rosso;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore blu;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore argento;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore verde;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore viola;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore giallo;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore arancione;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore turchese;

colpo a sfera D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colare rosso;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore blu;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore argento;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore verde;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore viola;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore giallo;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore arancione;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore turchese;

colpo a doppia sfera D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore rosso;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore blu;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore argento;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore verde;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore viola;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

peonia D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore giallo;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore arancione;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore turchese;
peonia D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;
una ripresa di rentine D'Amplo calibro 115;
una ripresa di lampi D'Amplo calibro 115;
una ripresa di farfalle D'Amplo calibro 115;
una ripresa di fischi D'Amplo calibro 115;
una ripresa di girelle D'Amplo calibro 115;
una ripresa di ululi D'Amplo calibro 115;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore rosso;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore blu;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore argento;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore verde;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro i 115 di colore azzurro;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore viola;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore giallo;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore arancione;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore turchese;
ritardo di sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore viola;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore turchese;
ritardo di doppia sfera e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore rosso;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore blu;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore argento;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore verde;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore viola;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore giallo;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore arancione;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;
ritardo di peonie D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore turchese;
ritardo di peonie e rentine D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;
ritardo di farfalle e rentine D'Amplo calibro 115;
ritardo di girelle e rentine D'Amplo calibro 115;
ritardo di ululi e rentine D'Amplo calibro 115;
ritardo di fischi e rentine D'Amplo calibro 115;
due riprese di rentine D'Amplo calibro 115;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore rosso;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore blu;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore verde;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore turchese;

ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115-di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore salice argento;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi D'Amplo calibro 115 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi D'Amplo calibro 115;

ritardo di girelle e lampi D'Amplo calibro 115;

ritardo di ululi e lampi D'Amplo calibro 115;

ritardo di fischi e lampi D'Amplo calibro 115;

due riprese di lampi D'Amplo calibro 115;

due riprese di farfalle D'Amplo calibro 115;

due riprese di fischi D'Amplo calibro 115;

due riprese di girelle D'Amplo calibro 115;

due riprese di ululi D'Amplo calibro 115,

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2648-XV.J(2779) del 24 maggio 2000, l'esplosivo denominato «PBXN-7 (rif. doc. WS 23160)», che la «S.E.I. Società esplosivi industriali S.p.a.» intende importare, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *B)* dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0475, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4815-XV.J(2816) del 24 maggio 2000, il segnale di soccorso marittimo denominato «Razzo a paracadute a luce rossa lyra», che la s.r.l. Arduino intende importare dalla ditta Pirotecnia Oroquieta - Pamplona (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A8731

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Finanza & Futuro Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1557 del 19 giugno 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Finanza & Futuro Vita S.p.a. con la modifica deliberata in data 18 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 19 (sindaci) che ha definito i requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai componenti del collegio sindacale, le cause di ineleggibilità, di decadenza ed i limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale, nonché le modalità con le quali il consiglio di amministrazione riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle controllate.

00A8369

Modificazioni dello statuto sociale della Montepaschi Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1558 del 19 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Montepaschi Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 19 aprile 2000 dall'assembrea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 19 (attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci; nomina del presidente del collegio sindacale).

00A8370

Modificazioni dello statuto sociale della Ticino Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1559 del 19 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (obbligo e modalità di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse); art. 19 (attribuzioni, doveri e durata in carica del collegio sindacale, definizione delle cause di ineleggibilità, di decadenza e dei limiti al cumulo degli incarichi; determinazione del compenso annuo per i sindaci; nomina del presidente del collegio sindacale).

00A8371

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651148/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.